

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMUNICATO

Accordo relativo al comparto sanita' su "integrazioni e modificazioni all'accordo quadro del 7 agosto 1998, per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale".

(GU n. 292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n.204)

Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 17 settembre 1998, dal comitato di settore per il comparto sanita' ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell'accordo relativo al comparto sanita' su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonche' della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 16 ottobre, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN), nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL - F.P. Sanita'; FIST - CISL; UIL - Sanita'; RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione Nazionale Fials - Confasal Sanita'; C.S.A. di Cisas Sanita' (Cisas Sanita', Cisal Fls/Cisal, Cisal Sanita', Dirsan Cisal, Confill Sanita'-Cusal, Confail- Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Uspipi) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali CGIL; CISL; UIL; USAE; CONFASAL; CICAS.

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998 e' stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Preso atto che con il citato CCNL si e' attuato l'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993, cosi' come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396/1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

Considerato che l'art. 2 comma 5, lettere a), b), c) e d) del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso ;

al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

Si conviene:

di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7 agosto 1998 quadro come di seguito:

1. E' prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.
2. All'art. 4, comma 1 del CCNL la lettera a) e' modificata nel modo seguente:

a) nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unita';

nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unita'.

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di piu' unita' operative diversificate e di rilevante presenza di professionalita' diversificate o altamente qualificate, e' elevato ed articolato nel modo seguente:

nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unita';

nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unita';

nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unita';

nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unita'.

E' confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art. 4, lettere b) e c) del contratto collettivo quadro.

Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23 novembre 1998 e terminano il 25 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, parte II del CCNL quadro.